



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON ROBERTO MALGESINI

Via Guer snc, 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136 – C.U.U. UF9DZA
Email: coic81900l@istruzione.it - PEC: coic81900l@pec.istruzione.it
Sito: www.icmalgesini.edu.it
Tel. 0344 85217

DECISIONE A CONTRARRE

(ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a), b) del D.Lgs. 36/2023)

Per un importo pari a: € 4.950,00 + IVA 10%
Tramite: Buono d'Ordine – Lettera del Commercio
CIG: BA26FBCD55
Per: Servizi D.Lgs. 81/2008 a.f. 2026
Oggetto: SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO DEL LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;

VISTO il Regolamento attività negoziale dell'Istituto;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2026, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTE le deliberazioni degli OO.CC.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTA la Legge 241/90, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati D.Lgs 36/23;

VISTO in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, Principio del risultato, commi 1 e 2, che richiede il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo e la concorrenza tra operatori funzionale a conseguire il miglior risultato;

VISTO in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, Principio del risultato, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

VISTO in particolare l'articolo 2 del D.Lgs 36/23, Principio della fiducia, commi 1 e 2, che basa la reciproca tra funzionari ed operatori economici su un'azione legittima, corretta e trasparente sulle valutazioni e sulle scelte operate dai pubblici funzionari;

VISTO	in particolare l'articolo 2 del D.Lgs 36/23, Principio della fiducia, comma 3, che indica come colpa grave la palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza, l'omissione delle cautele, e la mancata verifica delle informazioni preventive;
VISTO	in particolare l'articolo 3 del D.Lgs 36/23, Principio dell'accesso al mercato, che impone il rispetto del principio di imparzialità e non discriminazione degli operatori economici;
VISTO	in particolare l'articolo 12 del D.Lgs 36/23, Rinvio esterno, che prevede di riferirsi alla Legge 241/90 per tutto quanto non espressamente regolato dallo stesso D.Lgs 36/23;
VISTO	l'art. 1 comma 1 lett. l) dell' allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 per cui l'operatore economico è la persona o l'ente (anche senza scopo di lucro) che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
VISTO	l'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 , dedicato ai prestatori di lavori, servizi e forniture che al comma 2 individua come operatori economici, tra gli altri, gli imprenditori individuali , anche artigiani, e le società, anche cooperative;
VISTO	l'art. 17 (<i>Fasi delle procedure di affidamento</i>) commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023: <i>“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i> <i>“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”</i>
VISTO	in particolare l'articolo 16 del D.Lgs 36/23, Conflitto di interessi, che impone l'assenza di alcun interesse personale che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione amministrativa;
VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: <i>affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i> <i>affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
VISTO	l'Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3 “Definizioni delle procedure e degli strumenti”, al comma 1, lettera d): “l'affidamento diretto” come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
VISTA	la posizione Anac che “suggerisce che la stazione appaltante pubblichi sul proprio sito istituzionale la determina a contrarre, o atto equivalente, dando conto delle ragioni della scelta dell'affidatario e introducendo qualche minimo riferimento al confronto competitivo”, e “il ricorso alle indagini di mercato per favorire l'applicazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'agire amministrativo”;
VISTO	l' allegato II.1 del D.Lgs 36/23 , Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante. I risultati devono essere formalizzati fermo restando l'esclusione della divulgazione di segreti commerciali;
VISTO	l'articolo 225 del D.Lgs 36/23, Disposizioni transitorie e di coordinamento, che determinano le date di entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 23 D.Lgs 36/23, del Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico di cui all'articolo 24 D.Lgs 36/23, delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui all'articolo 25 D.Lgs 36/23, e delle regole applicabili alle comunicazioni di cui all'articolo 29 D.Lgs 36/23;

VISTA	la delibera Anac 585/13/12/2023 riguardante l'utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitali Certificate e la verifica dei Requisiti degli Operatori Economici
VISTO	l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede la suddivisione dell'appalto "per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese"
CONSIDERATO	l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, comma 2 "Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese" e nel caso di specie, la suddivisione in lotti determinerebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
VISTO	Che l'importo presunto dei servizi è pari ad €4.950,00 e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici;
CONSIDERATO	che l'Istituto ha in ogni caso chiesto preventivi a più operatori economici, ricevendo peraltro riscontro solo dall'aggiudicatario;
ASSUNTO	pertanto che resta ferma per ogni istituzione scolastica la possibilità di procedere autonomamente pur in assenza di qualificazione ad affidamenti inferiori alle soglie di qualificazione previste dal nuovo Codice degli Appalti, ossia 140.000 euro per i servizi;
DATO ATTO	Degli obblighi in capo al dirigente scolastico ex D.Lgs. 81/08;
VISTO	In particolare che ai sensi dell'art.38 del D. Lgs.81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;
CONSIDERATO	che le tipologie di servizi di cui il presente provvedimento sono indispensabili a garantire la continuità dei servizi, il funzionamento amministrativo didattico dell'Istituto e dunque la realizzazione del PTOF;
TENUTO CONTO	del carattere fiduciario dell'incarico di medico competente;
CONSIDERATO	Dover ossequiare i principi di efficienza ed efficacia per il buon andamento della P.A.;
RILEVATO	Che per la particolare struttura del mercato di riferimento non era possibile differente determinazione;
CONSIDERATO	Il CV del Dott. Roberto Foti e delle analoghe, pregresse esperienze che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, il quale prevede che: «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro »;
VISTO	il Regolamento delle attività negoziali con cui è stabilito in capo al Dirigente Scolastico la facoltà di procedere in affidamento diretto oltre tale soglia, sebbene non sia questo il caso;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO	Che i beni di cui la fornitura in oggetto non sono beni informatici;
CONSIDERATA	la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
DATO ATTO	che nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili ;
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."

RITENUTO	che IL Dott. Samuele Tieghi, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 <i>bis</i> della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi , e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di affidare i servizi di sorveglianza sanitaria e le attività connesse per il miglior espletamento possibile degli obblighi di legge;
VISTO	Il preventivo prodotto dal Dott. Foti Roberto nato a Rho (MI) il 26/06/1991, residente a Porlezza (CO), via Fratelli Campioni 7, C.F. FTORRT91H26H264O P.I. 03562460133, iscritto all'albo dell'Ordine dei medici (COMO – 6540) e all'Elenco dei Medici Competenti Istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (Lombardia – 22945);
DATO ATTO	della necessità di affidare celermente l'appalto all'O.E. individuato;
RIBADITO	Che per la particolare struttura del mercato l'operatore individuato presenta <i>specimen</i> propri ed è l'unico ad aver proposto preventivo di spesa per l'offerta dei servizi;
CONSIDERATO	Che con il presente procedimento la Stazione Appaltante si prefigge, tra l'altro, il contenimento della spesa pubblica;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato altresì a garantire la continuità delle prestazioni;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per quanto in parola è stata stimata in € 4.950,00 più IVA al 10%;
CONSIDERATO	In particolare che:
	- la base annua di presa in carica €1.100,00 (comprensiva di sopralluogo, riunione periodica se effettuata in occasione del sopralluogo e delle visite, relazioni, tenuta registro visite mediche e certificazioni di idoneità);
	- la Tariffa oraria per prestazioni generiche è pari ad € 90,00 (esempi non esaustivi: corsi, riunioni con Dipendenti ecc.);
	- Visite mediche preventive o periodiche: € 40,00 cad.;
	- Test funzionalità visiva (ergovisiontest) € 35,00 cad;
DATO ATTO	Che il preventivo così declinato è perfettamente corrispondente al mercato di riferimento;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00);
CONSIDERATO	Che l'affidamento in parola si connota come non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
CONSIDERATO	Quanto dispone il comma 6 dell'art. 49 d.lgs.36/2023 che stabilisce: <i>"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."</i>
PRESO ATTO	inoltre, del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale si ritiene replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, nonostante la struttura del mercato sia estremamente circoscritta e non adeguata;
DATO ATTO	pertanto l'Operatore economico individuato non è affidatario uscente di alcun altro appalto per la medesima categoria merceologica e, di fatto, neanche di altre;
ACQUISITO	Il CV del dott. Foti Roberto;
CONSIDERATO	che l'operatore Dott. Roberto Foti Specialista in Medicina del Lavoro Via Fratelli Campioni 7 – 22018 Porlezza (Co) P.I. 03562460133 presenta un listino e prezzario vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
CONSIDERATO	Che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
DATO ATTO	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Dott. Roberto Foti Specialista in Medicina del Lavoro Via Fratelli Campioni 7 – 22018 Porlezza (Co) P.I. 03562460133 CF FTORRT91H26H264O;
TENUTO CONTO	Che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

DATO ATTO	che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà a campione le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale e nello specifico ha verificato la regolarità contributiva;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."</i> si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione: - del ridotto valore economico delle stesse; - della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento a prezzo più economico e nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
ASSUNTO	che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dal presente provvedimento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, e la mancata realizzazione degli ambienti digitali necessari alla realizzazione del PTOF;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €4.950,00 più IVA 10% trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026, garantito proporzionalmente dai contributi degli enti locali e dallo Stato;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- ❖ di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto dei servizi avente ad oggetto la sorveglianza sanitaria e servizi accessori di cui gli obblighi del D.Lgs. 81/08, all'operatore economico **Dott. Roberto Foti** Specialista in Medicina del Lavoro sede legale in Via Fratelli Campioni 7 – 22018 Porlezza (Co) P.I. 03562460133 CF FTORRT91H26H264O, per un importo complessivo delle prestazioni stimati in **€5.445,00** IVA inclusa;
- ❖ di autorizzare la spesa complessiva massima **€5.445,00** inclusa IVA da imputare sul capitolo A.1.1 dell'esercizio finanziario 2026;
- ❖ di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023
- ❖ di nominare il Dott. Samuele Tieghi quale RUP, ai sensi della L.241/90 nonché Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023.
- ❖ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Samuele Tieghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso